

Usufrutto

Riflessioni in materia di usufrutto successivo

di IRENE ZECCHINO

L'usufrutto successivo, sebbene oggetto di analisi numerose ed autorevoli, presenta ancora zone d'ombra. Come è noto l'usufrutto è il diritto di godere e percepire i frutti del bene, con carattere di temporaneità. Attesa la sua attitudine ad avocare a sé l'intero contenuto del diritto di proprietà, il legislatore ha, da sempre, disposto che esso non possa essere perpetuo. Al più siffatto diritto si estingue con la morte dell'usufruttuario.

L'assorbimento dei poteri e delle facoltà proprietarie ha indotto parte della dottrina a riconoscere all'usufrutto dignità di vero e proprio diritto di proprietà, lasciando alla cosiddetta nuda proprietà solo il valore di diritto di seguito opponibile perciò *erga omnes* e idoneo a consentire il trasferimento della proprietà - usufrutto in capo all'avente diritto alla scadenza. In tale prospettiva al diritto di usufrutto è stata riconosciuta la natura di proprietà temporanea (1). Non v'è dubbio che tale tesi ha il pregio di svelare quale sia stata, probabilmente, l'esigenza che mosse l'ordinamento romano nell'elaborazione di tale istituto: non ammettendo una proprietà temporanea, almeno nominalmente, quel sistema giuridico dovette considerare l'eventualità di costituire un diritto di godimento che racchiudesse in sé il nucleo del diritto dominicale, ancorché costringendolo all'interno di uno schema in parte diverso di modo da poterlo presentare quale situazione non quantitativamente bensì qualitativamente diversa dalla proprietà medesima. E sono ancora oggi questi scarti tra gli schemi dei due diritti a non consentire di assimilare l'usufruttuario al vero proprietario. Ed infatti si è obiettato che l'usufruttuario ha un godimento meno ampio di quello proprietario, non potendo, ad esempio, mutare la destinazione economica del bene, né potendo rimanere inerte rispetto al godimento giacché altrimenti perderebbe il diritto per prescrizione, mentre, com'è noto, il diritto di proprietà è imprescrittibile (2).

Queste osservazioni sembrano difficilmente superabili; nondimeno in una prospettiva più ampia se si volesse riconsiderare l'intera materia della classificazione dei diritti le aporie rilevate potrebbero non apparire decisive: se, infatti, ogni diritto è un *unicum* e la sua catalogazione quale diritto reale o di credito sconta una obliterazione delle differenze con gli altri diritti, appare chiaro che nel sistema attuale ove anche i diritti di credito importano un *pati* a carico dei terzi laddove godono di tutela esterna, la classificazione in una o un'altra categoria

non può aversi in ragione della corrispondenza piena dei rispettivi elementi caratterizzanti, ma solo in via di maggiore o minore comunanza ad essi. In questa prospettiva le differenze sopra ricordate tra usufrutto e proprietà potrebbero non essere più decisive. È appena il caso di osservare che tale dissertazione va ben oltre i limiti di questo lavoro.

Di là dalle opinioni che si volessero accogliere sulla natura dell'usufrutto non è contestabile che discorrere di proprietà temporanea si mostri quale concetto puntuale per descrivere l'istituto sul piano economico. Ed è in tale prospettiva che appare ancora più limpida la *ratio* della caducità dell'usufrutto. Da ciò deriva che, a chiunque si accostasse alla materia per la prima volta, la formula "usufrutto successivo" dovrebbe apparire assurda o quantomeno improponibile. L'art. 979 c.c. vieta, infatti, che possa mai aversi una successione *mortis causa* nell'usufrutto; così assurda dovrebbe risultare l'espressione usufrutto successivo o se si vuole "successione nell'usufrutto" (*mortis causa*, s'intende). La premessa sembra dunque rendere quasi ovvio l'art. 698 c.c. che, intitolato, appunto, usufrutto successivo, stabilisce che "la disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o una annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne"; l'unica particolarità consisterebbe, dunque, non nel vietare la successione nell'usufrutto, bensì nel disporre la conversione della disposizione in una sostituzione ordinaria.

La linearità del ragionamento appare però compromessa dal successivo art. 796 c.c. secondo il quale colui che dona la nuda proprietà può, nel trattenere per sé l'usufrutto,

Note:

(1) M. Allara, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, 4, Torino, 1953, p. 589 ss.

(2) G. Pugliese, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, IV, Torino, 1972, p. 35 ss.

USUFRUTTO SUCCESSIVO

CLAUDIO TRINCHILLO

RIFLESSIONI IN MERITO ALL'ART. 796 C.C. (E DINTORNI)

La figura disciplinata dall'art. 796 c.c. risulta di particolare interesse, sia per la sua singolarità, sia per le implicazioni che coinvolgono alcuni temi giuridici di notevole rilievo, sia per la pluralità di interpretazioni della norma che nel tempo si sono succedute. Devo peraltro confessare che, a mio parere, la tesi che oggi appare pressoché pacifica in dottrina, ed avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, desta alcune perplessità che giustificano i dubbi circa una sua piena condivisibilità.

La prima questione che è necessario approfondire, in quanto la sua soluzione informa e condiziona l'intera interpretazione della norma, è l'individuazione del reale significato e scopo dell'art. 796, e di come esso si collochi nel panorama sistematico del nostro ordinamento e si raccordi con altre norme, solitamente con esso poste in relazione, come l'art. 698.

Si ritiene da larga parte della dottrina che la disposizione dell'art. 796 contenga due ipotesi, nettamente distinte, sia pur collegate: secondo tale ricostruzione la prima ipotesi riguarda la fattispecie della semplice riserva dell'usufrutto a favore del donante; la seconda quella della riserva operata dal donante dopo di sé, a favore di altra o altre persone.

Altra opinione, anch'essa molto diffusa, è che la norma dell'art. 796 configuri un'eccezionale deroga al generale divieto dell'usufrutto successivo, in quanto consentirebbe la successione, nel tempo, dell'usufrutto riservato al donante e di quello riservato, dopo di lui, a favore di altri.

Non concordo con alcuna delle due esposte letture; e ritengo che sia opportuno precisare subito i motivi del mio dissenso, anche per impostare quella che mi sembra la prospettiva corretta nella quale inquadrare le varie problematiche interpretative ed applicative dell'istituto.

In primo luogo sono convinto che la norma dell'art. 796, ad onta della rubrica formulata in modo troppo generico, prenda in considerazione una sola fattispecie, quella della riserva di usufrutto operata *per sé e, dopo di sé*,

RNOT 4/2003 pag. 911

BENI - PROPRIETA' - DIRITTI REALI
I DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI
USUFRUTTO, USO ED ABITAZIONE
L'usufrutto successivo

MARENA - Problematiche attinenti all'usufrutto successivo e congiuntivo negli atti inter vivos, in Gazz. not., 2011, 10, p. 593.

BOGGIALI - Donazione con riserva di usufrutto successivo da parte di nudo proprietario, in Studi e materiali, 2011, 1, p. 233.

STUCCHI - L'usufrutto successivo negli atti tra vivi, in Riv. not., 2011, 1, p. 81.

DE BIASE - La sottile linea di confine tra l'usufrutto successivo e l'usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento, in Famiglia, persone e successioni, 2008, 7, p. 638.

EBNER - Fondamento ed estensione del divieto di usufrutto successivo, in Riv. dir. civ., 2006, 3, II, p. 335.

BOGGIALI - Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in Riflessi della riforma del diritto societario sulla disciplina delle società di persone, Ipsoa, Milano 2006, p. 374.

LOMONACO - Usufrutto successivo, in Studi e materiali, 2005, 1, p. 873.

BOGGIALI - Rinuncia all'usufrutto successivo, in Studi e materiali, 2005, 2, p. 1829.

ZECCHINO - Riflessioni in materia di usufrutto successivo, in Notariato, 2003, 4, p. 441.

MASI - In tema di usufrutto successivo, in Studium iuris, 1996, p. 991.

MANZINI - Usufrutto successivo, in Contratto e impresa, 1995, p. 1357.

D'AGOSTINO - L'usufrutto successivo, in Vita not., 2003, 1, p. LXXXVI.